



C.I.R.A. S.r.l.

Sede legale e Impianto di depurazione

17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013

C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095

E-mail: info@ciraservizioidrico.it

Pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it

Web site: www.ciraservizioidrico.it

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO M2C4-I4.2_035

**“Piano di mappatura, georeferenziazione e distrettualizzazione reti
acquedotto con riabilitazione di tratti di rete nei Comuni di Bormida,
Carcare, Cosseria, Dego, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia,
Plodio, Roccavignale, Urbe”**

Lavori di Relining condotta di adduzione Fornelli-Niprati distretto

D-CAR02

CUP: B41D22000090002

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE:

Abbreviazioni	4
Premessa	4
Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali	4
CAPO I Natura e oggetto dell'appalto.....	4
Art.1 Oggetto dell'appalto	4
Art.2 Ammontare dell'appalto, incidenza manodopera, categorie lavori e requisiti di qualificazione.....	5
Art.3 Modalità di stipula del contratto	5
Art.4 Norme e leggi applicabili al contratto	6
Art.5 Documenti facenti parte del contratto	6
Art.6 Discordanze negli atti contrattuali	6
Art.7 Interpretazione del contratto	7
Art.8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art.9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	7
Art.10 Garanzie e coperture assicurative	8
Art.11 Spese contrattuali, imposte e tasse.....	9
CAPO II Definizione delle controversie	9
Art.12 Fallimento dell'appaltatore	9
Art.13 Cessione del contratto e del credito	9
Art.14 Controversie	10
Art.15 Recesso	10
Art.16 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 10	
Art.17 Risoluzione del contratto e recesso – esecuzione d'ufficio	11
Titolo II Esecuzione dei lavori.....	14
CAPO I Organizzazione dei lavori	14
Art.18 Consegna dei lavori	14
Art.19 Termini per l'ultimazione dei lavori	14
Art.20 Comunicazione ed interfacce	14
Art.21 Organizzazione	15
Art.22 Lavori	15
Art.23 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore	16
Art.24 Approvvigionamento dei materiali.....	16
Art.25 Gestione dei rifiuti e discarica.....	17
Art.26 Gestione del personale	18
Art.27 Siti del Committente	18
Art.28 Oneri a carico dell'appaltatore.....	18
Art.29 Responsabilità dell'impresa	19
Art.30 Oneri e forniture a carico di C.I.R.A.....	19

Art.31	Danni di forza maggiore	20
Art.32	Sospensione e ripresa dei lavori	20
Art.33	Fine dei lavori	21
Art.34	Conto finale, certificato di regolare esecuzione e collaudo.....	21
Art.35	Garanzie delle opere e controlli	21
Art.36	Rinvenimenti	23
CAPO II	Contabilità, pagamenti, penali, subappalto	23
Art.37	Prezzi d'appalto	23
Art.38	Lavori a misura	24
Art.39	Lavori in economia.....	24
Art.40	Nuovi prezzi.....	24
Art.41	Aumento o diminuzione dei lavori appaltati	25
Art.42	Revisione prezzi.....	25
Art.43	Stati di avanzamento.....	25
Art.44	Pagamenti in acconto.....	25
Art.45	Pagamenti a saldo.....	25
Art.46	Oneri di scarica.....	26
Art.47	Riserve dell'appaltatore.....	26
Art.48	Penali e indennizzi	27
Art.49	Subappalto	28
Art.50	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	30
Art.51	Principio DNSH, CAM, gestione dei rifiuti in cantiere e resilienza climatica	31
Titolo III	Requisiti tecnici dei lavori.....	31
CAPO I	materiali.....	31
Art.52	Condizione d'accettazione e prove sui materiali.....	31
Art.53	Materiali forniti dalla stazione appaltante	32
Art.54	Prove e collaudi in fabbrica.....	32
Art.55	Materiali.....	32
CAPO II	Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	33
Art.56	Norme generali	33
Art.57	Lavori in economia.....	33
Art.58	Norme generali per i lavori a misura.....	33
Art.59	Opere idrauliche	34

Abbreviazioni

- Codice dei contratti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 15 del Codice dei contratti);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestato la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- Regolamento interno (Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture nei settori speciali C.I.R.A. approvato dal CDA con delibera n°59 del 23/11/2020)

Premessa

La Società C.I.R.A. S.r.l., per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili al suo scopo istituzionale, rientra nei Settori Speciali di cui agli artt. 141 e segg. del Codice appalti, di cui al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per gli affidamenti sotto la soglia Comunitaria si avvale di un Regolamento interno approvato dal CDA con delibera n°77 del 21/12/2023.

Titolo I Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO I Natura e oggetto dell'appalto

Art.1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale di Appalto (in seguito CSA) regola l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento M2C4-I4.2_035 "Piano di mappatura, georeferenziazione e distrettualizzazione reti acquedotto con riabilitazione di tratti di rete nei Comuni di Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, Urbe" Lavori di Relining condotta di adduzione Fornelli-Niprati distretto D-CAR02 CUP: B41D22000090002.

Rientrano e sono comprese nell'oggetto dell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative

previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art.2 Ammontare dell'appalto, incidenza manodopera, categorie lavori e requisiti di qualificazione

L'importo dell'affidamento e l'incidenza della manodopera sono riportati nel quadro economico e quadro di incidenza della manodopera di cui all'elaborato 3. Computo metrico estimativo, quadro economico e quadro di incidenza della manodopera.

Ai sensi della normativa vigente, i lavori sono classificati nella categoria di opere "OS 35-Interventi a basso impatto ambientale - classifica I" e non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA di legge.

Art.3 Modalità di stipula del contratto

Il contratto è stipulato a misura, l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Il contratto è formalizzato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento interno, tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di ordine e conferma d'ordine via PEC/mail/Protocollo, con richiamo delle condizioni contrattuali previste nei disciplinari/capitolati secondo lo stampato di cui all'Elaborato 9-Schema di ordine.

La stipula avviene mediante apposizione di firma digitale da parte di soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza della Società e dell'affidatario, per entrambi accompagnata da marcatura temporale idonea conferire data certa apposta in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

Nessun ribasso o maggiorazione si estende agli oneri per la sicurezza che, pur essendo presunti e liquidati a misura sulla base degli interventi effettivamente eseguiti, restano unitariamente fissi ed invariabili.

Nessun ribasso o maggiorazione si applica ai prezzi unitari della manodopera in economia, tuttavia le ore di manodopera rappresentano una fattispecie del tutto residuale, essendo i prezzi unitari delle lavorazioni finite e degli eventuali noli già comprensivi dei costi della manodopera.

Art.4 Norme e leggi applicabili al contratto

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite e richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nella legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici e nel Contratto di appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni o disposizioni impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui:

- a. al Titolo V del d.lgs. 81/2008 (dall'allegato XXIV al XXXII) in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto prescritto negli elaborati della sicurezza relativamente agli schemi segnaletici, differenziati per categoria stradale, da adottare per il segnalamento temporaneo (decreto 10/07/2002 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- b. al Capo II del Titolo VIII del d.lgs. 81/2008 – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro;
- c. al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss. mm.e ii.;
- d. al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm.e ii (Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo codice della strada).

Art.5 Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., per quanto richiamato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'ordine;
- il presente elaborato 5. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
- l'elaborato 4. Elenco prezzi unitari
- l'elaborato 7. Elaborato della sicurezza e relativi allegati
- l'offerta prodotta dall'appaltatore in sede di gara
- le polizze di garanzia e di assicurazione

Art.6 Discordanze negli atti contrattuali

Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, l'appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

- Ordine;
- Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo I;
- Elenco Prezzi Unitari,
- Capitolato Speciale di Appalto per il Titolo II.

In ogni caso si ritiene prevalente la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato previsto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, di ragionevolezza e di rispetto per l'ambiente.

Art.7 Interpretazione del contratto

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata ai sensi dell'Art. 120 del codice dei contratti, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a seconda che le nuove norme determinino un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell'impresa.

Art.8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art.9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate

tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.10 Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi dell'articolo 53 c.1 del D.Lgs 36/23 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 53 c.4 del D.Lgs 36/23 e ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno come disposto dall'articolo 117 c. 14 del D.Lgs 36/23 per gli appalti svolti da operatori con comprovata solidità non è richiesta la garanzia definitiva.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno a persone e/o cose, causato a terzi, a C.I.R.A. e ai suoi dipendenti in esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Inoltre è responsabile di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante nel corso d'esecuzione del servizio, quali il danneggiamento o la distruzione totale o parziale d'impianti e di opere anche preesistenti all'avvio del servizio stesso. L'impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione RCT (Responsabilità Civile Terzi) con un massimale almeno pari a € 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna lavori e cessa 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'impresa trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della stipula del contratto.

Inoltre, sono a carico dell'appaltatore tutte le pratiche inerenti e conseguenti ai danni arrecati (ricevimento denuncia danni, denuncia alla propria assicurazione, sopralluoghi con periti di parte e

non ecc.). C.I.R.A. resterà quindi sollevata da ogni incombenza relativa ai danni causati dall'impresa appaltatrice o comunque ad essa imputabili.

Art.11 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, comprese quelle inerenti la registrazione del contratto e la tenuta dei documenti di contabilità. L'IVA di legge è sempre a carico della stazione appaltante.

CAPO II Definizione delle controversie

Art.12 Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice, C.I.R.A. ha la facoltà di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs 36/23.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 68 del D.Lgs 36/23.

Art.13 Cessione del contratto e del credito

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del credito, regolata dall'art. 120 comma 12 e dall'Art. 6 c. 3 dell'All. II14 del D.Lgs 36/23, non è ammessa.

Art.14 Controversie

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs 36/23, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Savona ed è esclusa la competenza arbitrale. Non sono applicabili gli artt. 215-213-214 del D.Lgs. 36/23.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Art.15 Recesso

C.I.R.A. ha il diritto di recedere unilateralmente - in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio - dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

C.I.R.A. può trattenere le opere provvisorie che non siano in tutto o in parte asportabili ove le ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere non ammortizzate nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.

Art.16 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, C.I.R.A. su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, d.lgs. n. 36/23.

Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel presente articolo e nel presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente normativa.

Art.17 Risoluzione del contratto e recesso – esecuzione d'ufficio

Ai sensi dell'art. 122, comma 1 del D.Lgs. 36/23, C.I.R.A. ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/23, la stazione appaltante deve risolvere il contratto di diritto e senza ulteriore motivazione nei seguenti casi:

- sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/23, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi considerati di "grave inadempimento":

- frode nell'esecuzione dei lavori o delle forniture;
- inadempimento o mancato rispetto degli ordini di servizio emanati dalla direzione dei lavori o dalla stazione appaltante;

- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli o ordini di servizio, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto o delle ingiunzioni o ordini di servizio fattegli al riguardo dalla direzione dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o di progetto e allo scopo dell'opera;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- mancanza o mancato rispetto dell'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di C.I.R.A. e nel Modello Organizzativo ex L. 231.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. D.Lgs. 36/23 la contestazione degli addebiti all'appaltatore avviene assegnando un termine come disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23 non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Ai sensi dell'art. 122, comma 4 del D.Lgs. 36/23, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio avviene mediante semplice comunicazione, inviata anche a mezzo PEC, e senza necessità di ulteriori adempimenti e/o di particolari formalità legali, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata da C.I.R.A. si fa luogo, in contraddittorio fra la direzione dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di C.I.R.A. per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:

- affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. 36/23 la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora particolari situazioni o mutamenti aziendali o nei programmi di lavoro lo imponessero o per motivi di interesse pubblico, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/23.

Titolo II Esecuzione dei lavori

CAPO I Organizzazione dei lavori

Art.18 Consegna dei lavori

La consegna generale dei lavori avviene dopo la firma del contratto quando è redatto e consegnato all'appaltatore il verbale generale di consegna lavori, e comunque non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto stesso.

È facoltà di C.I.R.A. procedere in via d'urgenza alla consegna generale dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/23; in tal caso la direzione lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art.19 Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 3 (tre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque entro e non oltre il 31/03/2026.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'elaborato 6. Cronoprogramma.

Art.20 Comunicazione ed interfacce

L'appaltatore dovrà identificare e comunicare il nominativo di un suo referente per lo scambio delle comunicazioni, una specifica casella di posta elettronica per l'invio delle comunicazioni operative..

Art.21 Organizzazione

L'impresa dovrà assicurare la presenza continua e costante dei soggetti preposti alla pianificazione ed organizzazione degli interventi presso la propria struttura.

Il costo di tale organizzazione è compensato nei prezzi di cui all'Elenco Prezzi allegato.

L'appaltatore eseguiti i lavori nei termini assegnati, a richiesta, produce tutte le evidenze che provano la corretta esecuzione del lavoro eseguito (ad esempio opportuna documentazione fotografica);

C.I.R.A. effettua all'occorrenza tutte le necessarie verifiche: all'inizio lavori, in corso d'opera ed all'ultimazione, e comunque secondo le proprie esigenze e disponibilità di personale.: durante dette verifiche, oltre a tutti gli aspetti tecnici, il personale di C.I.R.A. controllerà il personale presente dell'appaltatore, le macchine ed attrezzature utilizzate e l'effettivo corretto utilizzo degli apprestamenti previsti e compensati negli oneri per la sicurezza.

Nel caso di accesso a siti di C.I.R.A. (impianti di depurazione, centrali di potabilizzazione, ecc.), si farà riferimento al DUVRI allegato all'elaborato 7. Elaborato della sicurezza.

Le parti potranno, di comune accordo, modificare la procedura sopra descritta in base ad effettive esigenze e comunque la procedura modificata deve risultare migliorativa in termini di economicità e tempistica.

Art.22 Lavori

Le prestazioni e i lavori compresi nell'appalto vengono suddivisi in quattro fasi operative così come meglio esplicitato nell'elaborato 1. Relazione generale, tecnica e di sostenibilità dell'opera

- Fase 1: installazione di cantiere ed opere provvisoriale
- Fase 2: esecuzione di smontaggi ed opere propedeutiche al relining.
- Fase 3: operazioni di relining e completamento collegamenti.
- Fase 4: collaudi e smobilitazione cantiere

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste anche nell'Elenco Prezzi Unitari.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

In dette opere sono comprese posa in opera, accensione e conservazione di lanterne per la segnalazione notturna dei lavori, l'apposizione e conservazione di segnali di protezione e pericolo, l'accurata pulizia delle aree di intervento, l'adozione di tutte le disposizioni imposte dalla Legge, dai vari Regolamenti nonché dal Codice della Strada in vigore, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito (veicolare e pedonale) nei luoghi interessati dai lavori.

Art.23 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile dei lavori. Egli, se non conduce personalmente i lavori, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione delle opere a norma del contratto, pur rimanendo sempre l'appaltatore medesimo responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per scrittura privata ed essere depositato presso C.I.R.A., che giudicherà in merito ai documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità. L'appaltatore, o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. In ogni cantiere dovrà essere apposto idoneo cartello identificativo di cantiere contenente le seguenti informazioni minime:

- Logo C.I.R.A. srl
- Riferimento cantiere
- Riferimento contratto
- Ditta esecutrice

C.I.R.A. può richiedere all'impresa o al suo rappresentante di:

- farsi carico della conduzione diretta di tutti i lavori, garantendo un rapporto continuo con i tecnici di C.I.R.A. per fissare le modalità esecutive e contabili, dalla consegna del lavoro fino al suo completamento;
- fornire ai suddetti tecnici incaricati della stazione appaltante l'assistenza necessaria per il rilievo e la redazione della contabilità dei lavori eseguiti.

Art.24 Approvvigionamento dei materiali

I materiali da utilizzare nell'esecuzione delle opere devono rispondere ai requisiti riportati nel presente Capitolato Speciale d'appalto e soprattutto nelle voci descrittive dell'Elenco Prezzi Unitari; devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché dagli standard normativi italiani e internazionali, in particolare devono rispondere al regolamento UE 35/2011 recepito con D.Lgs. 106/2017 (che ha abrogato la direttiva 89/106/CEE) relativo ai prodotti da costruzione.

C.I.R.A. si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche a campione in merito all'utilizzo dei materiali approvvigionati e di richiedere la relativa documentazione che ne attesti la rispondenza alle specifiche norme di riferimento.

Nello specifico l'appaltatore è tenuto all'approvvigionamento:

- tubo composito costituito da uno strato esterno in polietilene modificato a rinforzo meccanico, uno strato intermedio composto da fibre di rinforzo in poliestere o kevlar ed uno strato interno in PE con le seguenti caratteristiche:
 - Elevata Resistenza Chimica
 - Flessibilità e Duttilità
 - Durata Elevata

- **Resistenza Meccanica e agli Urti**
- **Tenuta Idraulica:**
- **Atossicità e Idoneità al Contatto con Acqua Potabile: certificato per l'uso alimentare in conformità alle normative vigenti.**
- **Leggerezza e Facilità di Installazione.**

Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali di sua competenza, occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile di C.I.R.A. l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la stazione appaltante potrà, con semplice ordine di servizio, intimare all'appaltatore di provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente C.I.R.A. potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nella quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisandone la qualità, le quantità, i prezzi e i tempi in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per cento) per spese generati di C.I.R.A. mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati dall'appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati da C.I.R.A. e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà di C.I.R.A. di applicare in danno all'appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (per esempio la penale) o dalle leggi vigenti.

Art.25 Gestione dei rifiuti e discarica

I rifiuti ed i materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni che devono essere considerati rifiuto si intendono, a tutti gli effetti di legge, prodotti dall'appaltatore e devono essere smaltiti a sua cura e spese. In ogni caso l'appaltatore deve rendere conto, anche preventivamente, a C.I.R.A., la quale rimane comunque espressamente manlevata da qualunque responsabilità al riguardo, sulle modalità, quantità e tempi di smaltimento, recupero o riutilizzo dei rifiuti, materiali di risulta e prodotti di scavo nonché consegnare a quest'ultima copia di tutti i documenti inerenti alle operazioni anzidette (formulari e conferimento a discarica).

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutta l'attività di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e all'elaborato 2.b Piano di gestione dei rifiuti di cantiere e dei materiali di risulta, e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e a far pervenire alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria a comprovare l'esatto adempimento di detti obblighi di legge.

In particolare per i rifiuti codici EER: 17 05 04 (terra e rocce) e 17 09 04 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione) l'appaltatore dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi – Categoria 2bis – classe unica (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni

di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) in corso di validità, in alternativa, Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) almeno in classe F;

Art.26 Gestione del personale

Il numero e la qualifica del personale da impiegare nei lavori possono essere aumentati dall'appaltatore in relazione ai tempi di consegna previsti e alle difficoltà del lavoro, senza che ne venga meno l'esecuzione a regola d'arte e comunque nel rispetto della composizione minima delle squadre di lavoro dettagliata nei precedenti articoli. Il personale dell'appaltatore che accede nei cantieri deve avere sempre esposto e bene in vista un tesserino di riconoscimento in conformità all'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 composto da:

- fotografia recente formato tessera;
- generalità del dipendente;
- nome e ragione sociale dell'appaltatore.

L'appaltatore deve trasmettere a C.I.R.A. S.R.L. una documentazione adatta per l'individuazione e l'accertamento della qualifica del personale da impiegare.

E inoltre opportuno che il personale addetto alla esecuzione dei lavori segua, per motivi di sicurezza e per la protezione degli impianti di C.I.R.A. S.R.L., l'orario degli incaricati al controllo e rilievo delle stesse prestazioni.

Art.27 Siti del Committente

Ogni incaricato dell'appaltatore può accedere ai siti, cantieri e stabilimenti di C.I.R.A. se dotati di dispositivi di protezione individuale in perfette condizioni, adatti allo specifico rischio e correttamente indossati quando necessario.

In caso di accesso in aree di C.I.R.A. è fatto obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada, le indicazioni della segnaletica e degli addetti. I mezzi devono mantenere una velocità adeguata e il trasportatore deve adottare ogni accorgimento utile per limitare al massimo l'emissione di rumore e polveri non solo nell'area di proprietà ma anche nelle vie adiacenti in modo da evitare di arrecare disturbo ai residenti. Sarà, in ogni caso, direttamente responsabile per qualunque danno dovesse da ciò derivare anche a soggetti terzi.

Come previsto al precedente apposito articolo, per lavorazioni da effettuarsi all'interno dei siti di C.I.R.A. saranno effettuate di volta in volta specifiche valutazioni in ordine alle eventuali interferenze con eventuale integrazione del DUVRI.

I siti di C.I.R.A. non possono essere utilizzati, nemmeno temporaneamente, per deposito automezzi, attrezzature e materiali se non diversamente concordato preventivamente con la stazione appaltante.

Art.28 Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e descritte dall'art. 31 comma 4 dell'All. I.7 Sez. III del D.L.gs 36/23 ed a quanto dettagliatamente specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono e restano

a carico dell'appaltatore anche tutti gli adempimenti, gli oneri, le spese ed i costi qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi contrattuali:

- Videoispezione all'interno del tubo per verificare l'eventuale presenza di corpi estranei (es. saldature sporgenti, ecc.) o situazione che possano compromettere l'esecuzione del relining e eventuale pulizia ad altissima pressione.
- Esecuzione delle operazioni di Relining e di tutte le attività connesse di stesa della nuova tubazione all'interno di quella esistente comprensivo del montaggio delle flangie speciali e di gonfiaggio mediante aria compressa
- Esecuzione di collaudo ad aria del sistema mettendo la condotta riabilitata ad una pressione pari ad una volta e mezza quella di esercizio e mantenendola per almeno un'ora

Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo e dalle disposizioni contrattuali si è tenuto conto nell'Elenco Prezzi Unitari e nel Fascicolo della Sicurezza, perciò l'appaltatore null'altro potrà chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto.

Art.29 Responsabilità dell'impresa

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, e per evitare danni a persone e a cose di cui sarebbe unicamente responsabile. L'appaltatore deve adottare tutte le opere provvisorie (compresa adeguata segnaletica prodotta da costruttori autorizzati) e tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare danni a persone, cose e materiali; deve usare attrezzature dotate di tutti gli organi previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Resta pertanto inteso che l'appaltatore assume ogni più ampia responsabilità sia civile sia penale in caso di infortuni e danni a terzi, della quale responsabilità si intende sollevata la stazione appaltante e il personale preposto alla sorveglianza e rilievo dei lavori.

L'appaltatore si obbliga pertanto a osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative sufficienti a sostenere danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo le dovute coperture assicurative, come indicate al precedente apposito articolo.

Art.30 Oneri e forniture a carico di C.I.R.A.

Le operazioni di messa in disservizio e di successiva messa in servizio della rete per eseguire i lavori è coordinata dal personale della stazione appaltante, preventivamente concordando con l'appaltatore i tempi e le modalità di intervento.

Sono, a carico di C.I.R.A. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.)

I materiali e le forniture messi a disposizione da C.I.R.A. devono essere presi in consegna dall'appaltatore il quale provvederà a sua cura e spese alla pesatura e misurazione; allo scarico e trasporto ai propri magazzini, silos, depositi, al relativo immagazzinamento o accatastamento, alla selezione ed al successivo trasporto al luogo di impiego.

L'appaltatore, all'atto della presa in consegna dei suddetti materiali, è tenuto a verificarne il perfetto stato, a segnalare immediatamente alla stazione appaltante i difetti riscontrati e ad assumersi da quel momento ogni onere e conseguenza derivante da difetti non denunciati. Eventuali denunce successive alla presa in consegna dei detti materiali, relative a difetti riconosciuti o riconoscibili in tale momento, non verranno ricevute dalla stazione appaltante e, conseguentemente, sarà cura ed onere dell'appaltatore provvedere alla sostituzione dei materiali stessi, assumendosene il relativo costo.

L'appaltatore è sempre responsabile della perfetta conservazione dei materiali ricevuti in consegna dalla stazione appaltante. I materiali non utilizzati saranno restituiti alla stazione appaltante a cura dell'appaltatore nel luogo indicato dalla stazione appaltante medesima.

All'appaltatore è fatto divieto di esportare e/o occultare materiali forniti dalla stazione appaltante e non utilizzati, pena la risoluzione di diritto del contratto per frode, il risarcimento del danno e le conseguenti azioni che la stazione appaltante ritenesse di intraprendere.

Art.31 Danni di forza maggiore

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore (intesi come atti e fatti, imprevisti ed imprevedibili, non imputabili all'appaltatore tali da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni) perché provocati da eventi eccezionali intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, saranno compensati all'appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 121 del D.Lgs 36/23, con esclusione delle forniture non ancora posate. Tuttavia le cause di forza maggiore dovranno essere documentate avvalendosi di atti di autorità pubblica come previsto dalla delibera ARERA 655/2015/R/idr.

Art.32 Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale (comunicazione a mezzo email). Si applica l'art. 121 del D.Lgs. 36/23.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga e darne tempestiva comunicazione al committente. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento entro congruo termine dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte, imprese o forniture. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura del personale della stazione appaltante, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire tempestivamente al responsabile del

procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso, o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali saranno ritenuti riconosciuti ed accettati dalla stazione appaltante. La sospensione ha validità dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non sono riconosciute valide sospensioni e, pertanto, senza alcuna efficacia i relativi verbali, quelle prive di adeguate motivazioni o di motivazioni non riconosciute valide dal responsabile del procedimento, con annotazione apposte in calce ai singoli verbali di sospensione.

In ogni caso le sospensioni comportano la completa ed efficace messa in sicurezza del cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, che ne rimane l'unico ed esclusivo responsabile.

Art.33 Fine dei lavori

Le attività oggetto del contratto devono essere ultimate entro e non oltre il 31/03/2026.

L'impresa è tenuta a mettere a disposizione di C.I.R.A., al termine dei lavori, tutto quanto oggetto dell'appalto, integro, nuovo, ultimato e posato a perfetta regola d'arte, funzionante.

Al termine dei lavori, accertata la possibilità di collaudare l'opera, l'appaltatore invierà comunicazione alla direzione lavori della loro ultimazione.

Art.34 Conto finale, certificato di regolare esecuzione e collaudo

Il conto finale (complessivo del contratto) verrà compilato entro 2 (due) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.

Ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera a) dell'All. II.14 Sezione III del D.Lgs. 36/23 il certificato di regolare esecuzione sostituisce il collaudo e verrà redatto entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori appaltati; trascorso tale termine l'appaltatore avrà comunque diritto alla restituzione delle ritenute a garanzia salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'appaltatore medesimo e salve le garanzie da presentare al termine dell'esecuzione del contratto.

Nelle operazioni di collaudo saranno verificate le caratteristiche dei materiali, le prestazioni e la documentazione rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dall'Elenco Prezzi Unitari. L'appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, personale, mezzi, strumenti e quant'altro necessario alle operazioni di collaudo.

Le attività oggetto del contratto si intendono approvate e, quindi, accettate dalla stazione appaltante, anche ai fini della liquidazione dei compensi previsti nel contratto, mediante il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della direzione lavori.

Art.35 Garanzie delle opere e controlli

1. Garanzie delle opere

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle ditte costruttrici o fornitrici dei manufatti, apparecchiature, attrezzature e materiali vari impiegati nell'opera, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Conseguentemente l'appaltatore assume l'obbligo di

effettuare, durante il periodo di garanzia, a sua cura e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria modifica, messa a punto, regolazione, sostituzione, rifacimento o riparazione delle opere e materiali vari e ogni altra riparazione o sostituzione che siano da far rientrare nella garanzia stessa.

Il periodo di garanzia, salvo quanto previsto al successivo comma, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione o dalla data del verbale di collaudo favorevole, a seconda del tipo di attività svolta. Il periodo di garanzia sarà, però, di dieci anni nelle ipotesi previste all'art. 1669 del Codice Civile (Rovina e difetti di cose immobili).

I risultati positivi di eventuali verifiche che venissero effettuate dalla stazione appaltante non fanno venire meno le responsabilità dell'appaltatore conseguenti a vizi occulti delle opere e/o comunque attività eseguite o conseguenti a difetti non rilevabili in sede di accertamento, relativi alle attività oggetto dell'appalto.

Per l'intera durata del periodo di garanzia l'appaltatore sarà comunque responsabile ad ogni effetto degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti.

In particolare l'appaltatore dovrà demolire e rifare a totale sue spese le opere che, a giudizio della stazione appaltante, risultassero essere state eseguite senza il rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni date dalla stazione appaltante medesima e/o con materiali difettosi e/o in quantità e/o qualità inferiori in confronto alle prescrizioni o alle norme tecniche di esecuzione, come anche specificato al successivo paragrafo apposito.

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere da parte di terzi o attribuibili all'azione di terzi.

Resta espressamente pattuito che C.I.R.A., in tutti i casi in cui l'appaltatore ometta prestazioni derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione e/o delle ritenute a tal fine predisposte e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

2. Controlli

In generale C.I.R.A., a mezzo del direttore dei lavori o del proprio referente, ha la facoltà di ordinare, nel corso o al termine dei lavori, qualsiasi tipo di accertamento o verifica (sondaggi, scavi e verifiche, prelievi e relative prove su campioni, controlli anche distruttivi, ecc.) sulle opere in corso di esecuzione o già eseguite. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Qualora le opere, a giudizio della stazione appaltante, siano state eseguite senza la necessaria diligenza o senza rispettare le dimensioni di progetto, o le norme tecniche di esecuzione, o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alle riparazioni e alle modifiche occorrenti e, se necessario, anche alla loro demolizione e rifacimento.

Tutte le prove sopradette dovranno essere fatte in presenza di un rappresentante della stazione appaltante e di un rappresentante dell'appaltatore, e per ogni prova si dovrà stendere su apposito registro un verbale.

L'appaltatore infine è tenuto all'esecuzione, a sue spese ai sensi dell'art. 15 del DM 145/2000, presso un laboratorio prove materiali autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche anche non previste dal presente Capitolato, ma ritenute necessarie dalla stazione appaltante o dal collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Qualora l'appaltatore non provveda a pagare entro 60 giorni le spese relative alle prove, queste verranno conteggiate in detrazione dal successivo stato di avanzamento lavori, maggiorate delle spese generali del 15% (quindici per cento).

Art.36 Rinvenimenti

Nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore di interesse storico, artistico o archeologico, residui bellici di qualsivoglia natura, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla direzione lavori, sospendendo i lavori nel luogo del ritrovamento, e a provvedere alla conservazione/messa in sicurezza degli oggetti/ordigni bellici ritrovati. I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine della direzione lavori, su espressa autorizzazione della competente Soprintendenza o delle altre autorità preposte. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato o al proprietario del sedime a termini di Legge, appartiene all'appaltatore la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire negli scavi e comunque nella zona dei lavori. All'appaltatore spetta il rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e solo per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante o delle autorità preposte. Non saranno riconosciuti maggiori oneri per rallentamenti e/o sospensioni dovute a ritrovamenti. L'appaltatore darà le prestazioni necessarie per eventuali scavi richiesti dalla competente Soprintendenza o delle altre autorità preposte.

CAPO II Contabilità, pagamenti, penali, subappalto

Art.37 Prezzi d'appalto

I prezzi unitari stabiliti dall'Elenco Prezzi Unitari si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Gli stessi sono stati giudicati dall'appaltatore singolarmente e nel loro complesso convenienti, tali da consentire i ribassi offerti e da compensare tutti gli oneri previsti dal presente capitolato e dal contratto.

L'appaltatore non può pertanto pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato e cioè per variazioni del costo dei materiali, degli attrezzi, dei combustibili, della manodopera, dei trasporti, perdite, scioperi, emigrazioni e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro.

Nei prezzi esposti si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione alcuna, tutti gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al contratto, quelli indicati

nell'Elenco Prezzi Unitari, nel Fascicolo della Sicurezza e ogni spesa, fornitura dei materiali, consumi, manodopera, trasporto, spesa di smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, ogni intervento e protezione al fine della sicurezza del personale (ad esclusione di quelli imprevisi sopraggiunti in corso d'opera che saranno eventualmente pattuiti e regolati in via complementare), qualsiasi lavorazione e ogni altro onere, occorrenti per dare il tutto ultimato e funzionante, nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari dell'Elenco Prezzi Unitari e dell'elaborato della Sicurezza.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati di volta in volta, la qualità migliore dei materiali, le variazioni più accurate di quelle prescritte, mentre saranno rifiutati i lavori non corrispondenti per qualità, dimensione o altro a quanto stabilito, a meno che, per le opere di importanza secondaria, C.I.R.A. ne ammetta la tolleranza, applicando però nella contabilità, il congruo diffalco.

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso e restano fissi ed invariabili.

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto e non si applica alcuna revisione dei prezzi fatto salvo quando disposto dall'Art. 60 del D.Lgs 36/23.

Art.38 Lavori a misura

I lavori sono appaltati a misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari e delle presenti normative.

L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare e la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o posato prima di essere posto in opera.

Qualora non fosse possibile la verifica in contraddittorio dovrà fornire apposita documentazione fotografica.

Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte negli schemi allegati al presente documento; nei casi di eccesso si terrà come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misurata quella effettivamente rilevata.

Art.39 Lavori in economia

Le prestazioni in economia e noleggi non previsti nel presente capitolato, saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari, ovvero per esigenze impreviste. In ogni caso le prestazioni e le forniture anzidette saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso preventivo ordine dalla direzione lavori e pagate con i relativi prezzi di elenco per lavori in economia, ridotti del ribasso d'asta ad eccezione dei costi del personale.

Art.40 Nuovi prezzi

Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi Unitari o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati seguendo

le disposizioni contenute all'art. 5 comma 7 dell'All. II.14 del D.Lgs 36/23. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'appaltatore, verrà redatto idoneo verbale di concordamento nuovi prezzi indicante la data di inserimento della nuova voce, tale verbale verrà inviato a mezzo mail all'appaltatore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo a C.I.R.A. entro 5 gg dalla data di invio, decorso tale termine e in caso di non opposizione scritta inviata mediante PEC il prezzo si considererà definitivamente accettato. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta praticato in sede di offerta.

C.I.R.A. si riserva la facoltà di procedere all'affidamento ad altre imprese di opere pertinenti con quelle del presente Capitolato che rivestano particolare importanza e/o impegno e/o urgenza, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualunque natura.

Art.41 Aumento o diminuzione dei lavori appaltati

L'Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di C.I.R.A., introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti, rispetto alle previsioni contrattuali. L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate da C.I.R.A., entro il limite di massimo del 15% in aumento rispetto all'importo contrattuale, senza avanzare alcuna riserva.

L'Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le suddette variazioni purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in contratto. In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere riserve nei modi e nei termini previsti.

Art.42 Revisione prezzi

I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell'appalto fatto salvo quando disposto dall'Art. 60 del D.Lgs 36/23.

Art.43 Stati di avanzamento

Non sono previsti Stati di Avanzamento intermedi

Art.44 Pagamenti in acconto

Non sono previsti pagamenti in acconto

Art.45 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla richiesta del RUP; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio

Art.46 Oneri di discarica

Tali oneri, calcolati in base alle voci da elenco prezzi unitari, saranno corrisposti allegando, con medesima cadenza temporale dell'emissione degli stati di avanzamento, in originale o in copia conforme, dei formulari di ricevuta degli smaltimenti effettuati presso la discarica autorizzata e dalle quali si evincano, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, la data di smaltimento, la tipologia del materiale smaltito ed il relativo volume/peso.

Art.47 Riserve dell'appaltatore

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla stazione appaltante e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere inviata a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del documento o dalla disposizione della stazione appaltante a cui si vuole opporre riserva o comunque dall'evento ritenuto lesivo. Resta contrattualmente stabilito che non saranno ammissibili richieste postume e che eventuali riserve non tempestivamente comunicate si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Per le riserve relative alla contabilizzazione dei lavori, operando con un sistema di stati di avanzamento mensili, il termine dei 15 giorni sopra esposto si intende decorrente dalla data di ricevimento (anche a mezzo e-mail) del rispettivo certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.

Per le riserve relative all'applicazione delle penali, deve essere seguita, a pena di decadenza, la speciale procedura illustrata al successivo articolo.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 121 del D.Lgs 36/23, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'appaltatore ai sensi dell'art. 115, comma 2, del D.Lgs 36/23.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve relative a sospensioni, riprese, ordini di servizio e penali devono essere iscritte anche negli elaborati di contabilità mensile all'atto della firma immediatamente successiva all'atto cui si vuole opporre riserva.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, "appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni fissato. La quantificazione detta riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/23, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico mensile dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo originariamente liquidato in misura compresa tra il 5 e il 15% per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Art.48 Penali e indennizzi

Qualora l'appaltatore non accetti l'appalto, gli verrà addebitato, a titolo di risarcimento danni, il maggior onere derivante a C.I.R.A. SRL per l'affidamento dei lavori in oggetto ad altra ditta e si procederà all'escussione della garanzia/cauzione disponibile al momento.

Nel caso in cui l'appaltatore receda dal contratto prima della sua naturale scadenza, sarà obbligato al pagamento a C.I.R.A. SRL, a titolo di risarcimento, della somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale, salvo il maggior danno.

Nel caso in cui l'appaltatore non esegua le lavorazioni entro il termine massimo contrattuale del 31/03/2026 sarà obbligato al pagamento a C.I.R.A. SRL, a titolo di risarcimento, della somma pari all'importo del finanziamento perso a causa dell'inadempimento da parte dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non esegua, anche in parte, i lavori ordinati dalla stazione appaltante, la stessa si riserva di provvedere per proprio conto all'esecuzione d'ufficio addebitando all'appaltatore il costo dei lavori, le penali, gli eventuali maggiori costi rispetto ai prezzi contrattuali: il tutto aumentato del 15% (quindici per cento) per spese generali.

Le penalità, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti di ordinaria contabilità a debito dell'appaltatore.

Le penali hanno natura risarcitoria e non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/23. Qualora venisse escusso il deposito

cauzionale l'appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

Ogni contestazione sarà tempestivamente comunicata all'appaltatore che avrà 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per formulare le proprie controdeduzioni prima della definitiva decisione della stazione appaltante sull'irrogazione delle penali.

L'eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad inadempimenti dell'appaltatore o comportamenti di quest'ultimo in violazione delle disposizioni del contratto e/o del Capitolato, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal contratto e/o dal Capitolato o rinuncia alle azioni a tutela degli stessi (compresa l'applicazione delle penali), ovvero conferma dell'altrui interpretazione delle medesime disposizioni del contratto e/o del Capitolato. Inoltre qualora la stazione appaltante decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare in un primo momento l'eventuale penalità maturata o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come rinuncia da parte della stazione appaltante stessa all'applicazione delle penalità medesime.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non esime l'appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti dalla stazione appaltante in conseguenza degli inadempimenti dell'appaltatore medesimo.

Art.49 Subappalto

Il subappalto è definito, disciplinato ed ammesso nei termini ed entro i limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/23. Le attività o lavori eventualmente eseguiti in subappalto dovranno essere realizzati da ditte in possesso dei necessari requisiti di legge.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore abbia i requisiti richiesti nella presente procedura;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto dettaglierà i prezzi offerti dal subappaltatore all'appaltatore;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali richiesti;

- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- che l'appaltatore abbia inserito la clausola della tracciabilità dei pagamenti nei suoi sub-contratti.

L'affidatario del subappalto deve praticare all'appaltatore del contratto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Tale ribasso massimo dovrà essere convenientemente ridotto (fino anche ad essere annullato) quando nei confronti dell'appaltatore sia stata eseguita una verifica di congruità della sua offerta. In tale caso infatti un ulteriore ribasso, per essere ammissibile, deve anch'esso essere soggetto a verifica di congruità.

L'aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora il subappaltatore debba operare nei C.d. "luoghi confinati", deve dimostrare di essere abilitato, ai sensi del DPR 177/2011 e s.m.i., mediante presentazione alla stazione appaltante della relativa documentazione a comprova.

Qualora il subappaltatore debba operare nei C.d. "cantieri stradali", deve dimostrare di avere il personale informato, formato ed addestrato secondo il DM 04/03/2013 e s.m.i., mediante presentazione alla stazione appaltante della relativa documentazione a comprova.

Per ciascun subaffidamento l'appaltatore sarà tenuto a darne specifica comunicazione alla stazione appaltante, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subaffidataria;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- piano operativo di sicurezza dell'impresa subaffidataria (se richiesto dalla stazione appaltante).

L'appaltatore che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo, deve presentare alla stazione appaltante apposita documentata domanda in conformità alle Leggi vigenti. Il periodo di tempo necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non viene in alcun modo preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'inizio o

per l'ultimazione dei lavori, né può essere adotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.

Si precisa che in capo ai soggetti subappaltatori saranno effettuate le medesime verifiche dei requisiti previste per le ditte concorrenti.

In ogni caso l'affidamento dei lavori a ditte specializzate non esonera in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi assunti con il presente capitolato di appalto essendo esso unico e solo responsabile verso la stazione appaltante della buona esecuzione e della buona riuscita delle opere.

Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati la perdita, da parte dell'appaltatore subappaltatrice, dei requisiti di idoneità tecnica ovvero dei requisiti previsti dalle leggi medesime determinerà l'automatica risoluzione del contratto di subappalto. Tale clausola dovrà essere prevista dall'appaltatore nel contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non potrà fondare alcun diritto dell'appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni, né la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'appaltatore, consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto della predetta legge e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti di assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di cui trattasi, di cui alla Legge 136/2010.

La stazione appaltante può richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento del subappaltatore per qualsiasi inosservanza alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, alle previsioni contenute nelle specifiche voci dell'Elenco Prezzi Unitari o del Fascicolo della Sicurezza oppure per mancanza dei requisiti tecnici e professionali o per manifesta incapacità ad eseguire i lavori.

Art.50 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dall'accensione o dalla sua prima utilizzazione nel caso di correnti già esistenti, come previsto all'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

I pagamenti che superano l'importo di € 10.000,00, saranno eseguiti, oltre che nel rispetto delle norme sulla tracciabilità degli stessi anche nel rispetto dell'art. 48 bis del DPR 602/73 (verifica con l'agente della riscossione).

Art.51 Principio DNSH, CAM, gestione dei rifiuti in cantiere e resilienza climatica

Sono parte integrante della presente Sezione le relazioni specialistiche di cui agli elaborati 2.:

- a. Integrazione alla relazione di conformità ai criteri ambientali minimi.
- b. Piano di gestione dei rifiuti di cantiere e dei materiali di risulta
- c. Relazione di conformità ai criteri ambientali minimi
- d. Relazione di conformità al principio DNSH
- e. Verifica di resilienza climatica

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle procedure e delle prescrizioni di cui agli elaborati sopra riportati sono ricompresi nell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 2 del presente CSA.

Titolo III Requisiti tecnici dei lavori

CAPO I materiali

Art.52 Condizione d'accettazione e prove sui materiali

I materiali da utilizzare nell'esecuzione delle opere dovranno rispondere ai requisiti richiesti nei successivi articoli; in mancanza di particolari prescrizioni essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, e in ogni caso, dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché agli standard normativi italiani e internazionali; in particolare dovranno rispondere alla direttiva 89/106/ CEE relativa ai prodotti da costruzione. In ogni caso dovranno essere accettati, prima del loro impiego, dalla direzione lavori, con gli effetti di cui all'art. 20 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenze del Ministero dei LL.PP.

Quando la direzione lavori abbia rifiutato dei materiali, questi dovranno essere allontanati dal cantiere, sostituiti, essere imposte limitazioni fino alla proibizione dell'ulteriore approvvigionamento di materiali della stessa origine.

Qualora la direzione lavori riscontri materiali non conformi, questi devono essere allontanati dal cantiere e sostituiti a spese dell'appaltatore, essere imposte limitazioni fino alla proibizione dell'ulteriore approvvigionamento di materiali della stessa origine;

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa impieghi materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte o esegua una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità deve essere redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Qualora venga accettato dall'appaltatore, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, la direzione lavori può applicare una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, salvo le determinazioni definitive in sede di collaudo.

Art.53 Materiali forniti dalla stazione appaltante

L'appaltatore è tenuto a consentire il libero accesso alla direzione lavori alle prove in officine o a quelle dei subappaltatori per assistere ai normali collaudi di lavorazioni, di accettazione e al controllo dello stato di avanzamento dei lavori.

L'appaltatore invierà alla direzione lavori copia di tutti gli ordini completi di specifiche tecniche dettagliate e di tutti i bollettini di collaudo dei materiali.

Le spese relative alle prove, ispezioni e collaudi sulla fornitura sono a carico dell'appaltatore e comprese nel prezzo contrattuale.

Art.54 Prove e collaudi in fabbrica

I materiali dovranno in genere provenire da produttori che diano alla direzione lavori garanzia di capacità e di serietà. La direzione lavori potrà prescrivere in ogni tempo prove, verifiche e collaudi prescritte dalle Norme sui materiali, sia prima sia dopo il loro impiego. I campioni prelevati in contraddittorio e sigillati dalle parti saranno inviati per le relative prove presso i laboratori ufficiali che saranno indicati dalla direzione lavori. Le spese delle prove suddette sono a carico dell'appaltatore. Per tutte le prove prescritte in stabilimento, in opera o presso Laboratori Ufficiali saranno compilati appositi verbali.

La stazione appaltante avrà ampia facoltà di effettuare, anche presso la fabbrica di materiali, verifiche e collaudi ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Allo scopo l'appaltatore indicherà la ditta fornitrice la quale dovrà dare libero accesso nella propria officina agli incaricati della stazione appaltante.

L'appaltatore invierà alla direzione lavori tutti i certificati relativi alle prove e ai collaudi.

Art.55 Materiali

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere

- idonei al Contatto con Acqua Potabile e essere atossici secondo quanto previsto dal DM 174/2004 e la normativa tecnica di settore.
- Pn 16
- Garanzia 30 anni

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a predisporre la qualificazione di prodotto di ogni singolo componente tramite certificazione attestante i requisiti di seguito.

L'appaltatore è altresì tenuto a consegnare i vari certificati di Marcatura CE come da norma cogente vigente.

CAPO II Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Art.56 Norme generali

Le opere e le provviste sono appaltate a misura secondo le indicazioni dell'Elenco Prezzi Unitari (indicato anche semplicemente come Elenco) e delle presenti normative. L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare e la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o posato prima di essere posto in opera. Resta convenuto che se talune quantità non fossero accertate in tempo debito, l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della direzione lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte negli allegati di progetto; nei casi di eccesso si terrà come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misurata quella effettivamente rilevata.

Art.57 Lavori in economia

Le prestazioni e finiture in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno essere disposte solo per lavori secondari ed accessori, nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006", e dal Capitolato Generale di appalto per le opere di competenze del Ministero dei LL.PP. In ogni caso le prestazioni e le forniture anzidette saranno compensate soltanto se oggetto di un preciso preventivo ordine scritto dalla direzione lavori e pagate con i relativi prezzi di elenco per lavori in economia, ridotti del ribasso d'asta ad eccezione dei costi del personale.

Art.58 Norme generali per i lavori a misura

La quantità dei materiali provvisti a piè d'opera e dei lavori a misura, saranno determinate con metodi geometrici o a corpo, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi Unitari. I lavori saranno liquidati in base alle dimensioni effettive eseguite e nei limiti però delle misure fissate in progetto o prescritte con apposito ordine di servizio dalla direzione lavori, anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare superfici, spessori, lunghezze, cubature, pesi ecc. superiori e qualunque siano le ragioni cui tali maggiori quantità siano dovute ed anche se inevitabili. Soltanto nel caso che la direzione lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantità, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate quantità maggiori di quelle di progetto o di quelle ordinate. Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla direzione lavori e dall'appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso la possibilità di verifica e di rettifica anche in occasione delle operazioni di collaudo. Tutti gli oneri e spese dell'appaltatore per i tracciamenti, per la conservazione degli stessi, per il prelievo di campioni di qualsiasi genere nelle strutture realizzate ed in corso di costruzione, nonché quelli necessari per le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi gli accertamenti da eseguire presso i laboratori ufficiali al fine di accertare le caratteristiche dei singoli materiali e la rispondenza degli stessi e dei lavori alle prescrizioni contenute nel Capitolato ed agli ordini della direzione lavori, fatte salve eventuali

specifiche indicazioni del Capitolato e dell'Elenco Prezzi Unitari, si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi.

Art.59 Opere idrauliche

1. Condotte

La contabilizzazione dei lavori di posa delle tubazioni sarà effettuata per metri di condotta costruita. La lunghezza sarà misurata lungo l'asse della successione continua degli elementi costituenti la condotta, come risulta dopo la posa in opera e la giunzione delle tubazioni, senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovrà detrarsi la lunghezza delle apparecchiature (saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti la cui fornitura e posa in opera è compensata con prezzi a parte, salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa voce del prezzo unitario di Elenco. In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura sarà effettuata fino alla sezione corrispondente alla faccia esterna delle flange. Nel prezzo a metro di condotta costruita sono compresi i pezzi speciali sia in ghisa sia in acciaio sia in polietilene e le opere d'arte in acciaio, opportunamente rivestite, per gli attraversamenti di canalizzazioni, di manufatti vari (es. cavallotti) salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa voce del prezzo unitario di Elenco. I prezzi previsti per la fornitura e posa delle apparecchiature idrauliche quali saracinesche, valvole, idranti, sfiati, scarichi, ecc., saranno applicati a numero o a corpo di apparecchiature accettato dalla direzione lavori. La contabilizzazione del tubo guaina avverrà per metro di manufatto realizzato.

1. Pezzi speciali e apparecchiature idrauliche

I pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale (te, bout, riduzioni, curve, lavori particolari, etc.) saranno valutati se non valutati all'interno del prezzo delle condotte o in altra voce, secondo il loro peso effettivo o cadauno. Per tali valutazioni dovranno essere eseguite, prima della posa in opera, le necessarie pesature in contraddittorio con le modalità stabilite dalla direzione lavori e per le quali verrà redatto apposito verbale. Le apparecchiature elettromeccaniche per gli impianti di sollevamento saranno valutate a corpo per ogni singolo impianto così come previsto nel relativo articolo di Elenco. In detto articolo sono compresi tutti gli oneri per dare le opere perfettamente funzionanti. La liquidazione all'appaltatore sarà effettuata solamente dopo la verifica del perfetto funzionamento delle apparecchiature poste in opera.

2. Opere varie ed impianti accessori

Per la misurazione e valutazione dei lavori relativi ad opere varie di finitura ed impianti accessori non previsti nell'Elenco Prezzi Unitari, si determinerà un nuovo prezzo in base alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche tenendo conto della tariffa delle opere e forniture edili e stradali e del prezzario regionale della Liguria, dedotto il ribasso di gara.